

CONVENZIONE PER L'AVVIO DI TIROCINI CURRICOLARI n. 116119

Tra l'**Università Ca' Foscari Venezia**, soggetto promotore, d'ora in poi denominata "Università" o "Ateneo", con sede in Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, Codice Fiscale 80007720271, rappresentata, quale delegato della Rettrice, dal Dirigente Dott. Mauro Cannone domiciliato per la funzione presso l'Università

e l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, con sede legale a Aosta (AO) in Via Strada Cappuccini 2/A P.IVA 01040890079, CF 91041130070, rappresentata, per la firma del seguente atto, da CERETTA MANUELA (delegata del legale rappresentante), d'ora in poi denominata "soggetto ospitante"

Premesso: **a)** che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, e dal D.M. 142/98, tra cui le Università, possono promuovere stages/tirocini di formazione ed orientamento della durata massima di 12 mesi presso enti pubblici o imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 20.1.1999 n. 9; **b)** che l'organico del soggetto ospitante soddisfa i requisiti di cui all'art. 1 del DM 142/98;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) Oggetto. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e successive modifiche non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante, quest'ultimo indicato nella Prof.ssa Roberta Grandi, docente dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste

La tirocinante individuata è la Dott.ssa Nicole Quendoz (di seguito denominata "stagista/tirocinante") per la quale è stato predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;

Il soggetto ospitante farà svolgere allo stagista/tirocinante esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento dello stage/tirocinio.

Art. 2) Obblighi del soggetto ospitante. Il soggetto ospitante si obbliga:

- a)** a favorire l'esperienza dello stagista/tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del soggetto ospitante e dei processi produttivi;
- b)** a conformarsi a tutti gli adempimenti di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Inoltre, in caso di infortunio dello stagista/tirocinante durante lo svolgimento dello stage/tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a comunicare immediatamente l'infortunio all'Università, affinché quest'ultima possa farne denuncia all'INAIL e attivare, sussistendone i presupposti, le polizze assicurative sottoscritte dall'Università medesima;
- c)** a individuare nella Prof.ssa Roberta Grandi il responsabile incaricato (tutor aziendale) con il compito di seguire lo stagista/tirocinante e di certificare i risultati dello stage/tirocinio attraverso la redazione della valutazione finale.

Art. 3) Obblighi dell'Università Cà Foscari Venezia. L'Università, quale soggetto promotore, si obbliga:

- a) ad assicurare lo stagista/tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso compagnia assicurativa incaricata dall'Ente. È altresì attiva la copertura per il rischio di responsabilità civile attraverso polizza accesa presso compagnie assicurative operanti nel settore. Si precisa che la garanzia offerta dalla polizza RCT è operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato (Università) dallo svolgimento delle attività istituzionali svolte dallo stagista/tirocinante, nei limiti di polizza. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Università si impegna a denunciare, entro i termini/tempi previsti dalla normativa vigente, l'evento all'INAIL e alle compagnie assicurative al fine di attivare, sussistendone i presupposti, le coperture previste;
- b) a designare un proprio docente (tutor dell'Università) con funzioni di supervisione e coordinamento dell'attività di stage/tirocinio;
- c) a comunicare all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, nonché alle Rappresentanze Sindacali dei soggetti ospitanti, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'avvio dello stage/tirocinio presso il soggetto ospitante.

Art. 4) Obblighi dello stagista/tirocinante. Lo stagista/tirocinante, durante lo svolgimento dello stage/tirocinio formativo e di orientamento, si impegna a:

- a) svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- b) annotare su apposito registro la propria presenza presso il soggetto ospitante;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage/tirocinio espressamente individuate come confidenziali/riservate ("Informazioni Confidenziali"). La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

Art. 5) Risultati dell'attività. I risultati dell'attività dello stagista/tirocinante sono di proprietà del soggetto ospitante, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali d'autore e il diritto di paternità dell'opera in capo allo stagista/tirocinante nel caso in cui tali risultati abbiano come oggetto l'attività svolta durante lo stage/tirocinio. Lo stagista/tirocinante potrà fare un'utilizzazione scientifica di tali risultati e/o pubblicarli previa autorizzazione scritta del soggetto ospitante, la quale autorizzazione non potrà essere negata salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità.

Art. 6) Durata della Convenzione. La presente Convenzione ha durata limitata alla durata dello stage/tirocinio svolto dalla Dott.ssa Nicole Quendoz. E' facoltà dell'Università recedere unilateralmente dalla presente Convenzione anche prima della data di scadenza naturale dell'atto, qualora la Convenzione non risponda più agli interessi istituzionali dell'Ateneo, dandone comunicazione al soggetto ospitante con preavviso scritto - a mezzo PEC o raccomandata a.r. - di almeno tre mesi.

Anche in caso di recesso unilaterale da parte dell'Università, sono comunque fatti salvi, e quindi devono essere portati a conclusione, i tirocini già in essere.

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni, da inviare a mezzo PEC o raccomandata a.r.

Art. 7) Oneri fiscali. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986, a cura e a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico del soggetto ospitante, il quale potrà:

- a) versare l'importo dovuto mediante PagoPA all'Ateneo, il quale provvederà ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate UT Venezia 1 prot. n. 170233/2021;

Art. 8) Trattamento dei dati personali. Nell'esecuzione degli adempimenti connessi e strumentali allo svolgimento del tirocinio oggetto della presente Convenzione, il soggetto ospitante tratterà i dati della tirocinante in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4.7) del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento"), ad eccezione delle seguenti attività, per le quali è nominato dal soggetto promotore responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente atto: a) selezione della tirocinante, mediante analisi del curriculum vitae e degli eventuali dati di natura anche particolare (nel caso di studenti portatori di disabilità); b) tenuta dei registri delle presenze, comprensivi della scheda di fine attività necessaria al soggetto promotore per il riconoscimento dei crediti nel curriculum didattico del tirocinante; c) trattamento dei dati personali in caso di eventuali infortuni della tirocinante ovvero di danni coperti dall'assicurazione responsabilità civile verso terzi.

Resta inteso che il soggetto ospitante, nella sua qualità di responsabile del trattamento, dovrà rispettare le istruzioni e adempiere agli obblighi riportati nella Determinazione Dirigenziale n. 1972/2020 prot. n. 53342 del 2/10/2020, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, ancorché

non materialmente allegata, e verrà consegnata al soggetto ospitante tramite PEC o raccomandata. Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, il soggetto promotore e il soggetto ospitante, in qualità di titolari del trattamento, si danno atto che i dati personali dei legali rappresentanti e dei referenti dell'accordo verranno trattati per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse alla presente Convenzione e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti l'attività di gestione dell'accordo stesso ovvero per finalità istituzionali. Le parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti e referenti dell'accordo. La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dagli artt. 6.1.b) del Regolamento ("adempimento del contratto"), 6.1.c) ("adempimento di un obbligo di legge") e 6.1.e) ("esecuzione di un compito di interesse pubblico"). I dati verranno conservati per tutta la durata dell'accordo stesso e per i successivi 10 anni. Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie. Il soggetto promotore ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile al seguente indirizzo dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione a: Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia. Per questioni riguardanti la protezione dei dati personali si prega di contattare il soggetto ospitante al seguente recapito email affarigenerali@univda.it.

Art. 9) Risoluzione delle controversie. L'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dalla stessa, sono regolati dalla legge italiana.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dalla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Art. 10) Negoziazione delle clausole. Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente convenzione e di ogni sua singola clausola è stato oggetto di specifica negoziazione ed espressa approvazione.

Art. 11) Norme di rinvio. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legislazione e alla normativa di Ateneo vigenti in materia.

L'UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA

Dott. Mauro Cannone

IL SOGGETTO OSPITANTE
UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITE' DE LA VALLEE D'AOSTE

Prof.ssa Manuela Ceretta